

COMUNE DI SAN CALOGERO

Provincia di Vibo Valentia

Oggetto: Parere su "Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018"

L'Organo di Revisione economico – finanziaria del Comune intestato, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1 del TUIR 18-08-2000 N. 267;

- Visto, l'art. 40, comma 3 del D. Lgs 30-03-2001 n. 165 (testo unico pubblico impiego) il quale prevede che " le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata , contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- Visto l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto che prosegue sancendo che " il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal revisore";
- Visto lo Statuto Comunale vigente;
- Visto il D. Lgs 18-08-2000 n. 267, recante " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- esaminato il documento del Comune di San Calogero, " Ipotesi collettivo decentrato integrativo. Parte economica e normativa anni 2018/2020, parte economica 2018"

Ne consegue, che il parere del revisore potrà attenersi unicamente alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria);

Certifica

I costi della contrattazione decentrata di cui in premessa sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spesa del personale.

Esprime

parere favorevole relativamente all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2018.

La sottoscrizione del contratto decentrato 2018 è avvenuta nel 2019 e quindi si raccomanda di corrispondere le eventuali somme relative alle Performance solo in presenza di un piano delle Performance regolarmente approvato e con formale assegnazione di obiettivi ad inizio periodo. Non sembra possibile, invece, procedere al riconoscimento delle progressioni economiche se non dal 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il CCDI. Parimenti gli incrementi delle indennità possono riguardare solo periodi successivi alla data di sottoscrizione del CCDI non potendo quest'ultimo avere effetto retroattivo.

San Calogero, 23-04-2019



Il Revisore

Dot. Amato Langari